

STATUTO ANLA
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL
23 SETTEMBRE 2021

Titolo I

Denominazione - forma giuridica - finalità - attività di interesse generale
attività diverse - sede

ARTICOLO 1 – Denominazione

1.1 In conformità dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'anno 1949 è stata fondata, da rappresentanti dei Gruppi aziendali Montecatini, Snia Viscosa e Galtarossa, una libera associazione di Gruppi di lavoratori Seniores, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Nazionale Lavoratori Anziani", o più brevemente con l'acronimo "A.N.L.A.", di seguito "ANLA".

1.2 L'associazione assume il motto "*in labore fidelitas - in fidelitate securitas*".

1.3 ANLA continuerà ad utilizzare l'acronimo "Onlus" previsto dalla d.lgs n. 460/1997 nella denominazione ed in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico fino alla decorrenza del termine di cui all'art 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017 e s.m. e i. – d'ora in avanti "CTS" - ed all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ivi contemplato.

1.4 Dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale conterrà l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale", ovvero in acronimo "APS".

ARTICOLO 2 – Forma giuridica

2.1 Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 10.24775/12000.A.(67) del 18.11.1978 ANLA è stata riconosciuta quale "Ente Nazionale con finalità assistenziali", così come disposto dall'art 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2.2 Con provvedimento dell'8 luglio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANLA è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n 22.

2.3 Con provvedimento della Prefettura di Roma del 14.04.2014 ANLA è iscritta al n. 988/2014 del Registro delle Persone Giuridiche.

2.4 Con provvedimento del 14.04.2016 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio ANLA è stata iscritta all'Anagrafe delle Onlus tenuta presso la DR Lazio.

2.5 L'Associazione adotta un proprio logo il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

2.6 Nel testo dello Statuto e di ogni regolamento il semplice termine ANLA è sufficiente per indicare l'Associazione.

ARTICOLO 3 – Finalità

3.1 ANLA persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate al successivo art. 4 in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

3.2 ANLA basa i suoi principi sullo spirito della Costituzione, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana.

3.3 In particolare essa si propone di:

- a) affermare i valori spirituali del lavoro nel rispetto anche della tradizione etico-sociale, che caratterizza la nostra civiltà;
- b) adoperarsi perché in ogni sede ed in ogni occasione siano tutelati la dignità, gli ideali ed i legittimi interessi dell'Anzianato del Lavoro;
- c) diffondere nella società civile i valori che, attraverso il dovere compiuto dai Seniores per lo sviluppo dell'Azienda o dell'Ente pubblico di appartenenza, hanno contribuito al progresso della comunità nazionale;
- d) dare il suo apporto di esperienza e di consapevole equilibrio per la risoluzione di problemi sociali nell'ambiente di lavoro, agevolando opportunamente l'inserimento delle giovani leve e rafforzando i rapporti dei Lavoratori Anziani (Seniores) con il proprio Gruppo o Associazione e con quanti operano all'interno dell'Azienda o dell'Ente pubblico;
- e) rappresentare e tutelare l'Anzianato del Lavoro, interessando le istituzioni pubbliche a livello centrale e regionale, affiancando quelle operanti nel settore di assistenza agli anziani nelle varie forme di fattiva solidarietà e favorendo le attività di volontariato svolte dai propri associati.
- f) svolgere e/o promuovere attività di natura culturale.

ARTICOLO 4 – Attività di interesse generale

4.1. In conformità al precedente art. 3 ANLA esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS al quale si riferisce anche nella numerazione:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. n. 53/2003 e successive modificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori o delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del d.lgs. in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lettera c L. 06.06.2016 n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al d.lgs 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività generali di cui al Dlgs 11/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le Banche dei tempi di cui alla L 53/ 2000 e i gruppi di acquisto solidale ai sensi della L 244/2007;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 A tal fine ANLA:

- promuove la costituzione di Gruppi o Associazioni Seniores e li assiste nello svolgimento della loro attività in favore dei propri associati in materia pensionistica, previdenziale, assicurativa, fiscale e sanitaria;
- promuove attraverso i suoi organi centrali e periferici, iniziative assistenziali, culturali, turistiche, e ricreative con particolare attenzione a quelle tese a far vivere agli anziani un invecchiamento attivo;
- promuove direttamente iniziative o aderisce ad iniziative esterne promosse da altre Associazioni, Federazioni ed Enti, e procede all'affiliazione di enti e/o associazioni che ne facciano richiesta purché esse siano coerenti con lo Statuto dell'ANLA e finalizzate alla valorizzazione ed alla tutela dei diritti dei propri associati;
- svolge attività editoriali al fine di divulgare finalità e attività dell'Associazione, anche attraverso la pubblicazione di periodici e di notiziari;
- svolge tutte le attività comunque connesse con le finalità istituzionali e gli obiettivi dell'Associazione.

4.3. Destinatari di tali attività saranno gli associati, i loro familiari e i terzi.

4.4 ANLA ha natura apartitica, aconfessionale, non ha carattere sindacale e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 5 – Attività diverse

5.1 L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei

confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 6 – Durata e sede

6.1 L'Associazione ha durata illimitata.

6.2 L'Associazione ha la sua sede in Roma. Il trasferimento della sede in Italia non implica modifica statutaria.

Titolo II

SOGGETTI ADERENTI ALL'ANLA

ARTICOLO 7 – ASSOCIATI

7.1 Possono essere associati ad ANLA tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che lo desiderano senza alcuna limitazione purché condividano e vivano i valori e gli obiettivi di ANLA presenti nello Statuto e le relative norme.

7.2 Gli Associati possono essere organizzati in formazioni organizzative chiamate Gruppi che richiedono l'iscrizione all'ANLA e che possono essere rette da un proprio Statuto, la cui formulazione sia coerente con le finalità e gli interessi generali e/o diversi dell'ANLA e che va portato a conoscenza della Presidenza dell'ANLA sia al momento della domanda di richiesta di associazione sia nel caso di modifica o aggiornamento.

7.3 Associati sono coloro che abbiano fatto richiesta di far parte dell'ANLA avendone i requisiti (art. 7.1) e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora questi non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda deve intendersi accolta. Il Consiglio è tenuto a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda.

7.4 Gli Associati si suddividono in: Ordinari, Familiari e Affiliati. Gli Associati Ordinari sono gli iscritti sia singolarmente che appartenenti ad associazioni e organizzazioni territoriali. Gli Associati Familiari sono i familiari conviventi dei soci ordinari da questi iscritti per partecipare alle iniziative socio-politiche, culturali e del tempo libero dell'ANLA. Gli Associati Affiliati sono Associazioni o enti che abbiano fatto richiesta di adesione ad ANLA al fine di poter compiutamente svolgere la propria attività. Le associazioni e/o enti che si affiliano sono retti da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

7.5 E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 – Diritti e doveri degli associati

8.1 Tutti gli Associati possono svolgere le attività previste dallo statuto e partecipare alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità. Hanno il diritto di frequentare le sedi ed i locali sociali, di servirsi dei beni e delle attrezzature messi a disposizione e disciplinati dall'Associazione, di godere dei servizi, delle facilitazioni e dell'assistenza offerte dall'Associazione e di ottenere accesso alle riunioni, alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Hanno altresì il diritto di ricevere il periodico edito dall'ANLA quale organo ufficiale dell'Associazione.

8.2 I Familiari conviventi in regola con il tesseramento hanno gli stessi diritti degli Associati ordinari tranne la ricezione del periodico.

8.3 Tutti gli Associati Ordinari, Familiari e Affiliati sono tenuti al versamento della quota annuale di tesseramento o di affiliazione, ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ANLA.

8.4 Ogni Associato, in regola con il versamento all'ANLA della quota annuale, ha diritto a partecipare alla vita associativa di ANLA secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

ARTICOLO 9 – Volontari

9.1. ANLA, ai sensi dell'art. 17 del CTS, potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari e provvederà ad iscrivere in un apposito Registro coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale.

9.2 L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo al volontario nemmeno dal beneficiario.

9.3 La qualità di volontario è incompatibile per gli associati di ANLA che abbiano una qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ANLA stessa o con l'ente attraverso il quale svolge la propria attività volontaria

9.4 Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni

ARTICOLO 10 – Recesso ed esclusione

10.1 La qualità di Associato deve risultare da apposito Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

10.2 Tale qualità si perde per recesso, morte o per esclusione; l'esclusione verrà dichiarata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale.

10.3 La delibera di esclusione dev'essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.4 Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché tale comunicazione venga fatta entro trenta giorni prima dello scadere dell'anno in corso.

10.5 L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

10.6 La quota versata non è trasmissibile, né rivalutabile.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 11 – Articolazione

11.1 ANLA, che svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale, si articola in:

- Sede centrale
- Sedi regionali e/o interregionali
- Sedi provinciali e/o locali

ARTICOLO 12 – Organi

12.1 Sono Organi dell'ANLA:

- Assemblea degli Associati
- Presidente Nazionale
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Revisione legale dei conti
- Organo di controllo ovvero "Collegio dei Revisori dei Conti"
- Consiglio Regionale
- Consiglio Provinciale

12.2 Sono cariche dell'ANLA:

- i Vice Presidenti Nazionali
- il Presidente del Consiglio Regionale ovvero Interregionale
- I Presidenti dei Comitati Provinciali

12.3 Tutti gli organi e le cariche sopra elencate sono rieleggibili, ma il Presidente Nazionale non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi.

12.4 Gli organi e le cariche sono assegnate a soci ANLA e non sono retribuite.

12.5 Tutti gli organi e le cariche dell'ANLA non possono essere legati alla stessa da rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione.

ARTICOLO 13 – Assemblea degli Associati

13.1 L'organo supremo dell'ANLA è l'Assemblea degli Associati; la stessa delibera per referendum o per convocazione formale (ordinaria o straordinaria); spetta al Consiglio Direttivo Nazionale stabilire volta per volta al quale delle due forme ricorrere.

13.2 Compongono l'Assemblea dei soci i rappresentanti dei Consigli regionali e dei Gruppi e degli Affiliati.

13.3 Le Assemblee per referendum si intendono valide con la presenza di almeno un decimo dei soci. Nella lettera che precisa i motivi e le proposte che hanno richiesto l'Assemblea per referendum dovrà essere inclusa l'apposita scheda di votazione.

13.4 L'Assemblea è formalmente convocata dal Presidente, presso la Sede sociale o anche altrove in Italia, almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del preventivo; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente Nazionale o il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 – Competenze dell'Assemblea

14.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del preventivo;
- d) l'elezione e revoca del Presidente Nazionale;
- e) l'elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) la ratifica dei Presidenti Regionali / Interregionali su proposta del Presidente Nazionale;
- g) l'elezione e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Revisione Legale dei Conti ove necessaria;
- h) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- i) l'approvazione del Regolamento di cui art. 34 del presente Statuto;
- l) su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;

14.2 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le seguenti attività:

- a) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione.

ARTICOLO 15 – Diritto di intervento e di voto

15.1 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è subordinato al pagamento della vigente quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla anzianità di iscrizione pari ad almeno 90 giorni.

ARTICOLO 16 – Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

16.4 Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

16.5 I verbali dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale.

ARTICOLO 17 – Deliberazioni dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

17.2 In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e valide qualunque sia il numero degli intervenuti presenti.

17.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.4 Le delibere attinenti allo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 18 – Consiglio Direttivo Nazionale

18.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto dal Presidente Nazionale eletto e da un numero variabile da sette a dieci consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati.

18.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica quattro anni, e comunque sino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

18.3 I Consiglieri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

18.4 In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'incarico è in facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale stesso di sostituirlo o sostituirli con i primi non eletti, che rimarranno in carica

fino alla successiva Assemblea elettiva. I membri subentranti scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.5 Non possono essere eletti consiglieri e se eletti decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

18.6 I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi di legge.

18.7 Non possono essere eletti consiglieri coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con ANLA.

ARTICOLO 19 – Poteri e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

19.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatta eccezione per i poteri attribuiti al Presidente Nazionale.

Il Consiglio elabora il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione di cui all'art. 34 del presente Statuto, di seguito "Regolamento", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente ed il termine entro il quale queste ultime devono essere versate; promuove ed attua le politiche e gli indirizzi conseguenti alle direttive generali espresse dall'Assemblea.

19.2 Il Consiglio predispone un rendiconto consuntivo ed un preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; detti documenti saranno a disposizione degli associati che intendessero consultarli presso la Sede sociale e le Sedi regionali dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea; i medesimi dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale anche dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 20 – Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

20.1 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché all'ammontare della quota associativa e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

20.2 In particolari casi di necessità sono ammesse riunioni di Consiglio per video e audio conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati.

20.3 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

20.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

20.5 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario verbalizzante.

20.6 Il Consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico.

20.7 Il Consiglio è convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 21 – Presidente Nazionale e Rappresentanza

21.1 Il Presidente Nazionale, ed in sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente vicario, rappresenta legalmente ed in via generale l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, coordina e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

21.2 Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, può costituire apposite Commissioni di studio per determinati argomenti di interesse dell'Associazione.

21.3 Spetta al Presidente il potere di aprire, chiudere e gestire i conti correnti presso Istituti di Credito di sua scelta e compiere le operazioni connesse con la gestione finanziaria del patrimonio dell'Associazione.

21.4 E' facoltà del Presidente Nazionale:

a) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di Consiglieri Onorari. I Consiglieri Onorari possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle manifestazioni nazionali e locali dell'ANLA;

b) proporre al Consiglio Nazionale, il commissariamento di un Organo territoriale dell'ANLA che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'ANLA;

c) costituire delle Sezioni operative speciali;

d) nominare presidenti regionali / interregionali in caso di rinuncia e/o deposizione di presidenti regionali in carica;

e) nominare presidenti regionali / interregionali onorari;

21.5 Il Presidente, su delega del Consiglio, stabilisce i compensi del direttore generale, dei dipendenti e collaboratori nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 22 – Presidente Nazionale, Vice Presidente

22.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina due Vice Presidenti di cui uno vicario.

22.2 Il Presidente Nazionale resta in carica 4 (quattro) anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'Assemblea e potrà essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 23- Revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 24 è anche organo di Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'art. 31 CTS nel caso ricorrano i limiti di legge.

ARTICOLO 24 – Organo di controllo - Collegio dei Revisori

24.1 L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi che nominano nel proprio seno il Presidente.

24.2 Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

24.3 L'organo di controllo esercita in particolare le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea; vigila sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; accerta la regolare tenuta della contabilità; esamina, controlla e ne redige apposita relazione; esamina i preventivi ed i rendiconti corredandoli della propria relazione per l'approvazione dell'Assemblea.

24.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea che nomina il nuovo Collegio; i Revisori dei Conti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

24.5 I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea.

24.6 La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 25 – Direttore generale

25.1 Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Al direttore generale spetta curare l'esecuzione delle indicazioni del Presidente nazionale, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo Nazionale, sovrintendere all'attività della presidenza nazionale e dell'Associazione e assicurare lo svolgimento ordinario. Il direttore generale è responsabile dello staff della presidenza nazionale. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. Il suo mandato è quadriennale e rinnovabile.

ARTICOLO 26 – Funzioni degli Organi periferici

26.1 L'organizzazione periferica dell'ANLA è costituita da:

- Consigli Regionali ovvero interregionali
- Consigli provinciali

26.2 L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive dell'ANLA la rappresenta sul territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali,

in relazione ed alle finalità statutarie di ANLA, fa azione di proselitismo nelle forme ritenute più opportune e coerenti con gli indirizzi della Presidenza Nazionale per propagandare e far conoscere l'ANLA

ARTICOLO 27 – Organizzazione regionale ovvero interregionale

27.1 Il Consiglio Regionale, ovvero Interregionale nel caso siano accorpate più Regioni, rimane in carica quattro anni, è costituito dal Presidente e dai consiglieri espressi dagli associati e dai Gruppi presenti in quel dato territorio.

27.2 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede e ne è membro di diritto.

27.3 Spetta al Consiglio Regionale e per analogia a quello Interregionale:

- a) incrementare il numero di soci in quel dato territorio
- b) studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'ANLA, raccogliere a livello regionale pensieri e aspirazioni ed ogni altro suggerimento utile a conseguire le finalità di ANLA;
- c) supportare sul territorio regionale le iniziative nazionali del Presidente e del Consiglio Nazionale ANLA;
- d) nominare se necessario una segreteria per il funzionamento del Consiglio e per il supporto del Presidente sentito il Presidente Nazionale;
- e) redigere il bilancio consolidato regionale (preventivo e consuntivo), deliberarne l'approvazione e quindi curarne la trasmissione al direttore generale nei tempi e nelle modalità stabilite dalla presidenza nazionale.
- f) fungere da centro di riferimento e di coordinamento per Enti, organizzazioni e Associazioni che abbiano rapporti con l'ANLA nel territorio di competenza;
- g) promuovere la convocazione di convegni regionali o interregionali, d'intesa con la Presidenza Nazionale e stabilire i programmi delle manifestazioni dell'ANLA nell'ambito territoriale;
- h) partecipare a manifestazioni e cerimonie che si svolgono nell'ambito territoriale e nelle quali sia utile la presenza dell'ANLA

27.4 Il Presidente Regionale può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'ANLA – Consiglio Regionale... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28 – Organizzazione Provinciale e sezioni speciali

28.1 Il Comitato provinciale è costituito dal Presidente provinciale e dai consiglieri espressi dagli associati e dai Gruppi presenti in quel dato territorio.

Spetta al Comitato provinciale agire di concerto con il Presidente regionale per attuare sul territorio di competenza le politiche ANLA e ogni altra indicazione, finalizzata a incrementare il numero di soci, tesa a studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'ANLA, volta a raccogliere a livello provinciale pensieri e aspirazioni ed ogni altro suggerimento utile a conseguire le finalità di ANLA, coerente con le strategie nazionali. Il funzionamento del Comitato Provinciale sarà definito dal Regolamento di cui all'art. 34 del presente Statuto.

28.2 Il Presidente Provinciale può aprire conti correnti bancari intestati all'ANLA – Comitato Provinciale... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

28.3 Le disposizioni dei commi precedenti valgono per analogia per ogni altra sezione speciale istituita dal Presidente Nazionale.

Titolo IV

BILANCIO PATRIMONIO E GESTIONE

ARTICOLO 29 - Bilancio e Bilancio sociale

29.1 Alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio provvede annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale, che dopo averlo approvato al proprio interno previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti così come stabilito all'art 24, lo sottopone al giudizio dell'Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno.

29.2 Il bilancio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

29.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art 5 dello statuto (attività diverse)

29.4 Sul sito ufficiale di ANLA saranno pubblicati ed aggiornati gli emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

29.5 Verrà predisposto il bilancio sociale al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS.

ARTICOLO 30 – Patrimonio

30.1 Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

30.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative;
- 2) da contributi derivanti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere pubblici e privati;
- 3) dal ricavato delle attività organizzate dall'Associazione;
- 4) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- 5) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

30.3 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 31 – Esercizio finanziario

31.1 – Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 – Il rendiconto gestionale e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio devono essere redatti annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 32 – Utili e Avanzi di Gestione

32.1 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

32.2 Per la considerazione di distribuzione indiretta degli utili si rimanda all'artt. 8 commi 2 e 3 CTS.

32.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 33 – Scioglimento e estinzione

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

33.2 Qualunque sia la causa dello scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria generale ciò non appena sarà operativo il Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui art. 45 del Codice.

ARTICOLO 34 – Regolamento

34.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative centrali e periferiche ed il loro funzionamento, definire tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché per disciplinare le ipotesi ivi contemplate, l'Associazione si doterà di un Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 35 – Rinvio

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in materia